

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601, 711, 1171, 1198-A)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.208 (testo 3)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«*d-bis*) garantisce la libertà di concorrenza dei professionisti;

d-ter) garantisce l'ingresso alla professione di avvocato, in conformità al diritto comunitario, e favorisce l'accesso alla stessa delle giovani generazioni. A tal fine prevede come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11; comprende fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevede, inoltre, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni.

Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 2.

2.5 (testo 2)

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, Vittoria FRANCO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-quinquies. Dall'attuazione del comma *2-quater* devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.600

IL RELATORE

Accantonato

al comma 3, sostituire le parole: «esclusivamente coloro che» con le seguenti: «coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,» e prima delle parole: «L'avvocato può esercitare» inserire le seguenti: «Possono essere altresì iscritti:

a) coloro che, decorsi non meno di due anni dalla relativa cessazione, hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari comportanti la relativa sospensione o cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche».

2.215 (testo 2)

D'ALIA

Accantonato

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 46» inserire le seguenti: «nonché docenti universitari in materie giuridiche».

2.218 (testo 2)

GERMONTANI

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.»

2.220

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Accantonato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su

proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense».

2.235

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

2.236

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

2.237

DELLA MONICA, GIARETTA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI,
TONINI, NEROZZI

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

2.238

ICHINO, DELLA MONICA, GIARETTA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI,
TONINI, MOLINARI, NEROZZI

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.240

CENTARO

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.241

GIARETTA, DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'in-

staurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuata va e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.242

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.243

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.444

D'ALIA

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti».

2.245 (testo 2)

CENTARO, MUGNAI, AMATO, BETTAMIO, VALDITARIA, SACCOMANNO, BONFRISCO

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società controllate o collegate del gruppo. È, altresì, consentita nelle medesime forme e con gli stessi limiti la prestazione di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle diverse articolazioni, nell'interesse di associati e di iscritti. È fatta salva la facoltà di svolgere consulenza legale per i professori universitari in materie giuridiche laureati in giurisprudenza».

2.246

PISTORIO, BURGARETTA, OLIVA, VILLARI

Accantonato

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso.».

2.247

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».

2.248

POLI BORTONE

Accantonato

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e, in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione».

2.249

CARUSO

Accantonato

Al comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all'avvocato e, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all'avvocato stabilito. È tuttavia».

2.250

VICARI

Accantonato

Al comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.251

CARUSO

Accantonato

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell'impresa controllante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».

2.252

PINZGER

Accantonato

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».

2.253

CARUSO

Accantonato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall'avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».

Art. 3.

3.600 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le norme deontologiche di cui al precedente comma sono emanate e osservate dall'avvocato compatibilmente con i principi comunitari e nazionali di tutela della libertà di concorrenza».

Art. 4.

4.600

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 12, sopprimere le parole: «non hanno natura di imprese commerciali e».

Art. 8.

8.223 (testo 2)

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «presso il CNF» con le seguenti: «presso il Consiglio dell'Ordine avente sede nelle città capoluogo del distretto della Corte d'appello.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

8.701

IL RELATORE

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «da magistrati», inserire le seguenti: «a riposo».

8.230 (testo 2)

VICARI

Accantonato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo il detto aggiornamento, nonché le particolari modalità cui l'avvocato specialista è tenuto al generale aggiornamento professionale a norma dell'articolo 10. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «attribuito» aggiungere le seguenti: «, e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5»,

e conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» aggiungere le seguenti: «fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dello stesso».

8.700

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «organizzano con cadenza annuale», inserire le seguenti: «, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

8.234 (testo 2)

CARUSO

Accantonato

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, gli avvocati che all'entrata in vigore della stessa risultano iscritti all'albo da almeno venticinque anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di 2 discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza e sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3».

Art. 12.

12.700

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «onorari minimi», inserire le seguenti: «previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia»; inoltre, dopo le parole: «e vincolanti», inserire le seguenti: «indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi».

Art. 13.

13.204 (testo 2)

VICARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività

svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Art. 22.

22.700 (testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché un trattamento economico» fino alla fine del periodo.

Art. 23.

23.700

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «autonomia patrimoniale e finanziaria», inserire le seguenti: «, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti,».

Sopprimere il comma 4.

Art. 28.

28.700 (testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «redatti secondo regole», fino alla fine del comma.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio».

Art. 33.

33.700

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «per coprire le spese della sua gestione» inserire le seguenti: «e al fine di garantire quanto meno il pareggio di bilancio».

Art. 34.

34.700

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza».

Art. 38.

38.700

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «dei rapporti reciproci», sopprimere le seguenti: «, anche di carattere finanziario».

Inoltre, al comma 2 dopo le parole: «apposita convenzione», sopprimere le seguenti: «e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto».

Art. 39.

39.700

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni, nonché per l'espletamento della prova di ingresso devono essere a carico dei singoli consigli dell'ordine».

39.0.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega al Governo in materia di attività formative complementari al tirocinio professionale forense)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini specifiche attività formative per il tirocinio professionale forense, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare delle attività formative da parte delle Università, in base a specifici accordi con gli ordini forensi;

b) possibilità, per gli studenti universitari, di effettuare parte del tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo di laurea in giurisprudenza;

c) previsione di strumenti di formazione e di verifica che assicurino la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione forense;

d) previsione di esercitazioni su casi pratici per un numero di ore non inferiore a trenta».

Art. 41.

41.700

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I costi dei corsi di formazione di cui al presente articolo sono a carico dei singoli consigli dell'ordine».

Art. 64.

64.700

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 66.

66.0.700

IL RELATORE

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
